



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

servizi.sociali@comune.atzara.nu.it

Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 – 0784/65205 - fax 0784/65380 - P.I.00162890917

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Adeguamento Regolamento Contributi economici

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 30 del 23.12.2005
Integrato con Deliberazione del C.C. n. 16 del 05.07.2016

<u>INDICE</u>		
<u>ART.</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PAGINA</u>
1	Definizione	3
2	Riferimenti normativi	3
3	Finalità e obiettivi	4
4	Destinatari degli interventi	4
5	Tutela diritto alla riservatezza	5
6	Indagini conoscitive	5
7	Priorità dei servizi e degli interventi	5
8	Ufficio di servizio sociale e di comunità	5
9	Il nucleo familiare	6
10	Il reddito del nucleo familiare	6
11	Requisiti	7
12	Indicatori per la valutazione e la predisposizione della graduatoria	8
13	Tipologia dell'intervento	9
14	Modalità di accesso	13
15	Cause di esclusione e/o sospensione	14
16	Azione di rivalsa	15
17	Sistema di controlli	15
18	Ricorsi	16
19	Utilizzo dei dati personali	16
20	Rivalutazione degli importi dei contributi erogabili	16
21	Finanziamento degli interventi	16
22	Norme di rinvio	16
23	Entrata in vigore	16

ALLEGATI

- Istanza
- Tabella 1

Art. 1: Definizione

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione, le procedure e l'erogazione dei contributi economici del Comune di Atzara, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definite dalla L.R. 23 Dicembre 2005 n. 23 recante "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)".

Il comune organizza, compatibilmente con le risorse finanziarie e di bilancio, idonei servizi mirati a prevenire e/o contenere stati di malessere sociale.

Gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, attraverso interventi atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale, che impediscono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita quotidiana.

Art. 2: Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità con la normativa esistente e in particolare:

- Costituzione della Repubblica Italiana – artt. 2, 3, 31 e 38;
- Codice civile - artt. 433 e seguenti;
- Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii;
- D.L.gs 267/2000 e ss. mm. ii;
- D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- Legge quadro 328/2000, relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- D.P.G.R. 12/1989 – D.P.G.R. 145/1990;
- Legge Regionale n. 23 del 23/12/2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona".

Il presente Regolamento si basa sulle disposizioni della Legge 8 novembre 2000 n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)" che, in particolare all'art. 30, individua tra i livelli essenziali di assistenza "*c) misure economiche e servizi per favorire la vita autonoma e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;*

d) pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari, specie quando derivanti da violenza intra o extrafamiliare".

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 della Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23, si applicano le disposizioni del DPGR n. 12/1989, così come modificato dal DPGR n. 145/1990 (come previsto dalla Determinazione del Direttore Generale delle Politiche sociali del Servizio Programmazione e integrazione sociale dell'Assessorato Regionale Igiene e sanità e assistenza sociale n. 141 del 21 marzo 2012).

Il presente regolamento verrà integrato e modificato a seguito di approvazione, da parte dell'Assessorato Regionale competente, del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005.

Art. 3: Finalità e obiettivi

Con il presente Regolamento il Comune di Atzara persegue l'obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai bisogni fondamentali della vita, per facilitare un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, pertanto gli interventi saranno finalizzati:

- alla prevenzione del disagio;
- al superamento o riduzione del disagio e della marginalità sociale;
- al superamento del rischio povertà e della marginalità sociale, laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari;
- ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- all'integrazione dei redditi personali e/o familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime;
- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- ad evitare rischi di istituzionalizzazione;

laddove le condizioni economiche siano tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione è da considerarsi un supporto temporaneo (e non continuativo) alle difficoltà temporanee delle famiglie nella prospettiva del recupero e della reintegrazione sociale.

Scopo del presente Regolamento è quello di determinare i criteri di accesso al sostegno al reddito - entro i limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento - e degli ulteriori interventi programmabili dall'Amministrazione, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.

L'obiettivo, in linea con i principi di cui alla Legge n. 328/2000, è quello di prevenire, contenere e superare le situazioni di disagio socioeconomico e di contrastare il processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale.

Art. 4: Destinatari degli interventi

I Servizi, gli interventi e le prestazioni sono erogati secondo il principio di eguaglianza e pari opportunità a tutti i cittadini a prescindere da qualsiasi riferimento a categorie sociali, politiche e religiose, nei limiti e secondo le modalità del presente Regolamento. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni economiche oggetto del presente Regolamento i singoli e/o i nuclei familiari, così come indicati dall'art. 4 della Legge Regionale 23 Dicembre 2005 n. 23, regolarmente residenti nel territorio del Comune di Atzara, nei limiti e secondo le norme statali e regionali vigenti, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso; ovvero:

- cittadini italiani;
- cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
- cittadini extracomunitari in regola con la normativa vigente;

- apolidi e rifugiati, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo l'accesso al servizio deve essere garantito prioritariamente ai soggetti:

- ✳ in condizioni di povertà o con limitato reddito (reddito Isee max 2.000,00);
- ✳ con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico;
- ✳ con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- ✳ sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali siano necessari interventi assistenziali.

I destinatari finali degli interventi di seguito esplicitati verranno individuati secondo le modalità definite nei successivi articoli.

Gli interventi di natura temporanea e straordinaria potranno essere indirizzati, qualora sussistano motivi che richiedano prestazioni aventi carattere d'urgenza e, pertanto, non differibili e non tempestivamente attuabili dai servizi territorialmente competenti o dagli stati esteri di appartenenza, anche a cittadini non residenti occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale e i senza fissa dimora che abitualmente vivono nel territorio comunale ai quali è data possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale, con riserva di rivalsa nei confronti del Comune o stato estero tenuto ad intervenire.

Art. 5 – Tutela del diritto alla riservatezza

In ottemperanza alle norme vigenti è garantito il diritto alla riservatezza sullo stato e sul tipo di bisogno su cui si interviene, nonché sulle prestazioni assistenziali richieste ed erogate al cittadino. Tali informazioni saranno di sola competenza del Servizio sociale e della Giunta.

Art. 6 - Indagini conoscitive

Al fine di cogliere le necessità, gli stati di disagio, i problemi della comunità ed individuarne le cause, l'Amministrazione può commissionare indagini conoscitive finalizzate alla realizzazione di progetti di intervento, anche sperimentali o autogestiti.

Art. 7 - Priorità dei servizi e degli interventi

Nella programmazione dei Servizi e degli interventi verrà data priorità alle attività di prevenzione, nonché ai servizi destinati alla comunità (attività socio-educative assistenza domiciliare, ecc.) ed in generale ai servizi che non prevedono prestazioni economiche dirette.

Art. 8 - Ufficio di servizio sociale e di comunità

E' il servizio di primo livello aperto alla generalità dei cittadini le cui funzioni si articolano nel seguente modo:

1. analisi della domanda sociale e delle risorse presenti;
2. progettazione degli interventi e formulazione della proposta con valutazione della loro rispondenza a standard qualitativi stabiliti dalla normativa di settore;

3. predisposizione di tutti gli atti tecnico - amministrativi che consentano l'erogazione del complesso degli interventi sociali di competenza.

Il Responsabile del Servizio, su proposta dell'Istruttore direttivo del Servizi Sociali - Responsabile del procedimento, adotta con propria determinazione i provvedimenti relativi alla concessione dei contributi economici, delle provvidenze spettanti per legge e all'ammissione degli utenti ai Servizi socio-assistenziali programmati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9: Il nucleo familiare

Il nucleo familiare di appartenenza, rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni oggetto del presente Regolamento, viene individuato secondo i principi e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia di I.S.E.E., fatte salve le situazioni note al Servizio Sociale per le quali risulti una composizione differente e accertabile del nucleo medesimo, infatti solo ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Art. 10: Il reddito del nucleo familiare

I richiedenti sono tenuti a dichiarare l'ISEE familiare, che determina il reddito familiare; nonché ogni entrata a qualsiasi titolo percepita, di cui si terrà conto nella determinazione del contributo.

Saranno considerate sia le entrate complessive assoggettabili all'IRPEF al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, sia le entrate esenti IRPEF come (a titolo esemplificativo):

- assegni familiari;
- assegni di mantenimento;
- pensioni di invalidità, per ciechi civili e sordomuti, indennità di accompagnamento.

Il reddito s'intende costituito sia dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF, delle persone o del nucleo richiedente, sia dalle entrate esenti IRPEF. Per meglio chiarire si specifica che concorrono alla formazione delle risorse economiche dell'utente:

1. reddito da lavoro, da pensione, da rendite immobiliari o da rendite di qualsiasi genere;
2. redditi patrimoniali e zootecnici escluso quello della casa in cui abita;
3. pensioni sociali o di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti;
4. prestazioni previdenziali e assistenziali a carattere continuativo;
5. le indennità di disoccupazione;
6. assegno di mobilità;
7. borse di studio;
8. i trattamenti di guerra (art. 5 L. 8 agosto 1991 n. 261);
9. gli assegni familiari;
10. rendita INAIL;
11. gli assegni di mantenimento stabiliti dall'autorità giudiziaria;

12. la pensione di inabilità di cui alla legge n° 118/71 come modificata dalla legge n° 508/89, dal D. L.gs. 509/88, dalla legge n° 407/90;
 13. In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL, l'indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4/3/1987 n° 88) e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n° 18/80 sono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.
- L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 11: Requisiti

11.1) Requisiti generali di ammissione: Possono accedere agli interventi previsti dal presente articolo coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età, abbiano il requisito della residenza prescritto dall'art. 4 e risultino in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione Sardegna mediante proprie disposizioni e dei requisiti specifici definiti nel presente Regolamento per ciascuna tipologia di intervento.

11.2) Requisiti specifici di ammissione: Gli interventi sono riservati ai nuclei familiari in stato di indigenza economica desumibile dal possesso di una certificazione che attesti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) Ridefinito inferiore o uguale a € **4.500,00** annui, calcolato secondo la seguente formula:

ISEE RIDEFINITO: ISE+ redditi esenti IRPEF/valore scala equivalenza.

Possono altresì esseri ammessi al beneficio anche coloro il cui I.S.E.E. superi € 4.500,00 annui se, tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda, siano intervenute variazioni significative nella situazione reddituale derivanti dalla perdita dell'occupazione e dalle quali consegua una situazione di disagio socioeconomico connessa all'assenza o all'insufficienza di reddito.

Tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione. La situazione economica così definita deve essere caratterizzata da stabilità che sussiste qualora non siano prevedibili cambiamenti e/o variazioni nelle condizioni anagrafiche, abitative, reddituali nel medio periodo da cui si possa dedurre il perdurare dello stato di bisogno.

Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere:

- ✳️ privo di patrimonio, mobiliare, ovvero, non essere titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento bancari e/o postali e riscossioni di affitti;
- ✳️ non essere titolari di patrimonio immobiliare (con esclusione della sola casa di abitazione);
- ✳️ non avere parenti tenuti agli alimenti (ai sensi dell'art. 433 c.c) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

L'erogazione dell'intervento è, inoltre, subordinata alla collaborazione con l'ufficio di Servizio Sociale e al rispetto dell'eventuale piano individualizzato di assistenza elaborato dallo stesso Servizio.

Saranno esclusi coloro che nel corso dell'anno sono stati inseriti nel programma Azioni contrasto alle povertà o cantieri comunali di vario tipo.

La concessione dell'intervento economico, voucher o di quant'altro previsto dalla Giunta, è disposto tenendo conto della situazione complessiva del richiedente: reddito e tenore di vita, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria.

L'amministrazione nel caso di indubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, e/o anche a campione, procederà ad idonei controlli, in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, anche con gli Enti preposti per competenza.

Art. 12: Indicatori per la valutazione e la predisposizione della graduatoria.

La definizione della graduatoria degli aventi diritto avviene sulla base dei punteggi stabiliti nel presente Regolamento, e sarà preparata dal Servizio sociale ogni due mesi, secondo gli indicatori minimi di seguito definiti (si allega Tabella 1, per riferimento punteggio):

1) **situazione economica:** valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare, tenendo conto del valore I.S.E.E. ridefinito;

2) **situazione familiare:**

- a) presenza di figli a carico (dai 18 ai 25 anni);
- b) minore età dei figli, con particolare riferimento alla presenza o meno di figli minori e delle spese connesse all'età di questi;
- c) presenza di figli impegnati in un percorso scolastico e relative spese;
- d) presenza o meno di entrambi i genitori con particolare riguardo alla partecipazione attiva di ciascun genitore alla cura, al mantenimento e all'educazione dei figli;
- e) presenza o meno di conviventi con riguardo alle possibilità/difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro desumibili dall'età e dalle abilità professionali acquisite nel corso della vita lavorativa

3) **situazione personale del richiedente:**

- a) età;
- b) durata dello stato di disoccupazione (certificata dal CSL);
- c) inabilità lavorativa (certificata);
- d) possibilità/difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro desumibili dall'età (superiore a 35) e dalla abilità professionali acquisite nel corso della vita lavorativa (ad esempio possesso o meno di corsi di specializzazione) (anche in collaborazione con il CESIL o CSL, ovvero se l'utente avrà rifiutato più di tre proposte lavorative sarà posizionato a fine graduatoria);
- e) assenza di altre persone conviventi;

4) **alloggio:**

- a) tipologia di alloggio con particolare riferimento alla titolarità o meno di alloggi ERP o di altri benefici che incidano positivamente sulla riduzione della condizione di bisogno;
- b) adeguatezza alloggio, la cui inadeguatezza deve essere certificata con documenti di massimo tre mesi antecedenti la richiesta;
- c) costo del canone di locazione privato/mutuo e degli eventuali diritti al rimborso delle spese sostenute;

5) **situazione sanitaria** dei componenti il nucleo ed eventuali spese sanitarie effettivamente sostenute

6) **rete parentale di sostegno**: assenza o presenza di parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) che provvedano a sostenere il nucleo;

7) **tenore di vita** complessivo del nucleo rapportato alle condizioni economiche dello stesso e alla durata dello stato di disagio, anche tenuto conto della tipologia e del valore di mezzi di trasporto posseduti, di altri beni e servizi non essenziali nonché desumibile dall'incongruenza tra reddito dichiarato e spese sostenute

8) **titolarità di interventi economici o di sostegno** erogati dall'Amministrazione comunale o da altri Enti pubblici da cui consegue un beneficio e un conseguente allentamento dello stato di bisogno (contributi economici di qualsiasi natura, partecipazione a programmi o cantieri comunali, asilo nido, mensa scolastica, comunità minori, servizi diurni, servizi educativi, servizi mensa indigenti, inserimenti in struttura adulti/anziani e similari).

Art. 13: Tipologia dell'intervento

Gli interventi assistenziali di carattere economico possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:

- 1.1 Assistenza economica continuativa;
- 1.2 Assistenza economica straordinaria;
- 1.3 Spese funerarie;
- 1.4 Spese sanitarie e/o farmacologiche.

Il ricorso alle prestazioni economiche del presente Regolamento, hanno carattere di supporto e integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale. Il provvedimento di diniego in relazione alle domande pervenute ritenute non rispondenti ai criteri esplicitati negli articoli del presente regolamento ovvero di accoglimento della richiesta verranno comunicati per iscritto all'interessato.

Si precisa che tutte le graduatorie e le richieste saranno approvate con deliberazione di Giunta Comunale e successivamente con Determinazione del Responsabile del Servizio, che provvederà agli atti di competenza.

Le domande di contributo economico, a prescindere dall'ordine in graduatoria, non saranno accolte in presenza di accertato possesso di beni voluttuari, di lusso di ultima generazione (cellulari, televisori, autoveicoli, abbonamenti pay tv, ecc....) o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato.

- 1.1 **Assistenza economica continuativa**: Consiste in un contributo erogato per più mensilità consecutive, erogabile sotto forma principalmente di:
- buoni spesa il cui importo viene determinato sulla base di quanto successivamente disposto;
 - buoni pasto presso la Comunità Alloggio di Atzara, per massimo 6 mesi e per un contributo non superiore a € 750,00;
 - voucher sociali;
 - pagamento in nome e per conto del beneficiario di tasse, bollette (luce, acqua e gas..);
 - e in forma minore in denaro, con il possibile coinvolgimento in attività di pubblica attività, con modalità analoghe a quelle previste dal progetto di contrasto alle povertà estreme, tale possibilità potrà essere adottata se e solo se il progetto indicato è attivo

(saranno esonerati coloro che dimostreranno, con adeguata certificazione medica, la non idoneità allo svolgimento di tali attività, o che abbiano meno di 18 anni, o superiore a 65).

La concessione del sussidio è subordinato all'assunzione di impegni da parte del beneficiario concordati con il Servizio Sociale professionale attraverso la firma e la condivisione di un Progetto personalizzato di aiuto definito con ciascun richiedente. Il sussidio suddetto deve infatti considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, limitato al periodo strettamente necessario al superamento dello stato di bisogno, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei nuclei familiari che non sono in grado di provvedervi in maniera autonoma.

L'erogazione del contributo potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

Determinazione della durata e dell'entità del sussidio: L'importo del sussidio annuale è determinato nella misura massima di € 750,00 quantificato sulla base del numero dei componenti il nucleo e in relazione alle disponibilità di bilancio. L'intervento non può avere una durata superiore ai 6 mesi nel corso dell'anno solare e le spese dovranno essere debitamente documentate.

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa. Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute nella sua situazione socioeconomica, il richiedente decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia. L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Di seguito l'entità dell'importo mensile quantificato sulla base del numero dei componenti:

Numero componenti	Importo mensile
1	Max € 100,00
2	Max € 110,00
3	Max € 120,00
4 +	Max € 125,00

Procedimento: L'ammissione a questo tipo di intervento discende dall'approvazione di apposita graduatoria redatta ogni due mesi (Gennaio/Febbraio pubblicata a Marzo, Marzo/Aprile pubblicata a Maggio, Maggio/Giugno pubblicata a Luglio, Luglio/Agosto pubblicata a Settembre, Settembre/Ottobre pubblicata a Novembre, Novembre/Dicembre pubblicata a Gennaio dell'anno successivo), solo per l'anno di approvazione del Regolamento si terrà conto dei mesi a partire dal mese di approvazione dello stesso, per andare a regime nel corso dell'anno successivo, sulla base dei requisiti precedentemente indicati.

La presentazione delle istanze per l'ammissione alla graduatoria dovrà essere effettuata mediante utilizzo (esclusivamente) del fac-simile di domanda predisposto.

La richiesta può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare (sia esso anagrafico, sia di fatto), sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al protocollo generale dell'Ente.

Il Servizio Sociale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato o del privato sociale, può provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci di farlo. Nei tempi indicati dal Regolamento, l'Ufficio predisporrà una graduatoria che proporrà alla Giunta che provvederà ad approvarla o ad apportare le integrazioni che ritiene necessarie, in seguito il Responsabile del Servizio approverà la graduatoria provvisoria. Successivamente all'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria provvisoria il Servizio Sociale provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. Le dichiarazioni mendaci rilevate comporteranno l'esclusione dalla graduatoria e, ove previsto, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi attualmente vigenti in materia.

Successivamente si provvederà ad approvare con Determinazione del Responsabile del Servizio sociale la graduatoria definitiva, alla cui scadenza si provvederà a convocare con nota ufficiale i beneficiari per compilare l'apposito piano personalizzato e provvedere agli atti di competenza.

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione della graduatoria è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. I beneficiari verranno individuati sulla base dell'ordine di graduatoria (preparata sulla base della tabella 1) e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie iscritte in Bilancio. L'importo del contributo spettante a ciascun richiedente ammesso al beneficio è stabilito sulla base della precedente tabella 2.

Infatti, è competenza del Servizio Sociale, attraverso gli strumenti propri della professione, provvedere alla presa in carico di ciascun nucleo familiare inserito in posizione utile in graduatoria attraverso la valutazione della situazione complessiva del nucleo sulla base degli indicatori precedentemente descritti.

Nel progetto personalizzato di aiuto saranno definiti la durata del contributo e gli impegni assunti dal nucleo beneficiario, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto con il fine ultimo di garantire il miglioramento della qualità/stile di vita e l'attivazione nella ricerca di soluzioni per la rimozione della cause che determinano di fatto il perdurare dello stato di bisogno.

Qualora nella fase della valutazione professionale della situazione complessiva del nucleo si rilevino delle incongruenze tra quanto dichiarato e la situazione rilevata dal Servizio Sociale Professionale, il nucleo decadrà dal beneficio.

1.2 Assistenza economica straordinaria: L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" volto al superamento di un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare. Sono da considerarsi situazioni impreviste ed eccezionali:

1. eventi morbosi di particolare gravità, debitamente documentati, che comportino delle spese per le quali non è previsto rimborso da parte dell'autorità sanitaria;
2. eventi che incidano sulle normali condizioni di vita del nucleo familiare quali, a titolo esemplificativo, decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente percettore di reddito oppure incendi, crollo dell'abitazione, sfratto, ecc...
3. acquisto alimenti specializzati non altrimenti forniti;

4. spese per i servizi essenziali impreviste ed eccezionali per le quali non sia ammessa rateizzazione minima, inclusi tasse e tributi;
5. pagamento di bollette (luce, acqua, gas, etc);
6. ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

Le spese dei punti 2, 3, 4 e 5 dovranno essere debitamente documentate. Il contributo economico straordinario può essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno solare fino ad un importo massimo di € **750,00**.

Anche in questo caso il contributo sarà erogato sotto forma principalmente di:

- buoni spesa il cui importo viene determinato sulla base di quanto successivamente disposto;
- buoni pasto presso la Comunità Alloggio di Atzara, per massimo 6 mesi e per un contributo non superiore a € 750,00;
- voucher sociali;
- pagamento in nome e per conto del beneficiario di tasse, bollette (luce, acqua e gas..);
- e in forma minore in denaro, con il possibile coinvolgimento in attività di pubblica attività, con modalità analoghe a quelle previste dal progetto di contrasto alle povertà estreme, tale possibilità potrà essere adottata se e solo se il progetto indicato è attivo (saranno esonerati coloro che dimostreranno, con adeguata certificazione medica, la non idoneità allo svolgimento di tali attività, o che abbiano meno di 18 anni, o superiore a 65).

Procedimento: L'ammissione a tale intervento discende dall'approvazione di apposita graduatoria redatta ogni mese, se sono state presentate istanze, sulla base dei requisiti precedentemente indicati. La presentazione delle istanze per l'ammissione alla graduatoria dovrà essere effettuata mediante utilizzo (esclusivamente) del fac-simile di domanda predisposto.

Nei tempi indicati dal Regolamento, l'Ufficio predisporrà una graduatoria che proporrà alla Giunta che provvederà ad approvarla o ad apportare le integrazioni che ritiene necessarie, in seguito il Responsabile del Servizio approverà una graduatoria, che in considerazione delle motivazioni alla base della stessa, sarà subito definitiva, alla cui scadenza si provvederà a convocare con nota ufficiale i beneficiari per compilare l'apposito piano personalizzato e provvedere agli atti di competenza.

Il termine del procedimento, in considerazione delle motivazioni alla base della stessa, è fissato in giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di accoglimento della richiesta, il beneficio dovrà essere erogato entro i successivi 15 (quindici) giorni, termine ultimo per la comunicazione dell'esito del procedimento.

1.3 Spese funerarie: Nelle ipotesi di decesso di cittadini indigenti e privi di rete familiare è ammessa la possibilità che l'Ente attraverso gli Uffici competenti, anche ai fini della tutela della salute pubblica, provveda d'ufficio a garantirne la sepoltura attraverso le necessarie procedure di evidenza pubblica. E' competenza del Servizio Sociale verificare la situazione economica e familiare del defunto e degli eventuali congiunti provvedendo ad accertarne lo stato di indigenza che giustifichi l'impossibilità al pagamento, anche dilazionato, del servizio funebre e trasmettendo all'Ufficio competente l'esito dell'accertamento.

Qualora i familiari non provvedano a garantire la sepoltura l'Ente, per ragioni di igiene pubblica, per il tramite degli uffici competenti, l'ente provvederà direttamente a garantirla rivalendosi successivamente sui congiunti per il recupero delle spese sostenute.

1.4 Spese sanitarie e/o farmacologiche: quando la richiesta di intervento è motivata da spese di natura sanitaria e/o nel caso di farmaci non coperti dal SSN, quando questi non sono sostituibili da similari esenti, è possibile l'erogazione di contributi continuativi o straordinari per spese sanitarie e/o farmacologiche, per un massimo di mesi e per un importo massimo di € 750,00.

Possono usufruire di tale intervento i nuclei familiari o i singoli per i quali sussistono i requisiti richiesti. A tal fine è necessario allegare alla domanda il certificato del medico di base contenente i farmaci prescritti con allegato il relativo fabbisogno mensile certificato dalla farmacia ove vengono acquistati e le spese sanitarie accertate documentate, quali visite specialistiche non convenzionate dal SSN. Le spese sostenute in conseguenza a tali erogazioni verranno, da parte degli utenti, opportunamente rendicontate con idonee pezze giustificative, pena la rettifica del provvedimento e recupero delle somme.

Procedimento: L'ammissione a tale intervento discende dall'approvazione di apposita graduatoria redatta ogni mese, sulla base dei requisiti precedentemente indicati. La presentazione delle istanze per l'ammissione alla graduatoria dovrà essere effettuata mediante utilizzo (esclusivamente) del fac-simile di domanda predisposto.

Nei tempi indicati dal Regolamento l'Ufficio predisporrà una graduatoria che proporrà alla Giunta che provvederà ad approvarla o ad apportare le integrazioni che ritiene necessarie, in seguito il Responsabile del Servizio approverà una graduatoria, che in considerazione delle motivazioni alla base della stessa, sarà subito definitiva, alla cui scadenza si provvederà a convocare con nota ufficiale i beneficiari per compilare l'apposito piano personalizzato e provvedere agli atti di competenza.

L'importo del contributo straordinario non potrà superare la somma di 750,00 annuali.

N.B.: ogni richiedente può chiedere, ad anno solare, una sola forma di contributo tra quelle proposte.

Art. 14: Modalità di accesso

Per accedere agli interventi di assistenza economica, i soggetti aventi diritto, possono rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale nei giorni e orari di apertura al pubblico per effettuare un primo colloquio, finalizzato all'accertamento dei requisiti essenziali per potervi accedere (ISEE pari o uguale € 4.500,00). Successivamente sarà necessario presentare istanza in forma scritta e in busta chiusa, su apposita modulistica che verrà predisposta dall'ufficio Servizi Sociali e corredata dalla documentazione richiesta:

- ISEE;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa dal D.P.R. n. 445/00;
- copia della carta d'identità in corso di validità;
- altra documentazione tendente a dimostrare il proprio stato di bisogno.

In particolare è richiesto:

- compatibilmente con la normativa vigente, ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (preventivo spese straordinarie, preventivo spese sanitarie, certificazione sanitaria ecc.) utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare;
- di comunicare ogni eventuale variazione della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, presentando eventualmente ogni necessaria documentazione integrativa.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì:

- 1) di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da confrontarsi con il Ministero delle Finanze e ogni altro Ente utile per le verifiche di tali dichiarazioni;
- 2) che i componenti del nucleo familiare dichiarato non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433c.c. e s.m.i.) o che laddove questi, di fatto, risultino a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda;
- 3) che la somma concessa dovrà essere opportunamente ed obbligatoriamente rendicontata, entro 30 giorni dal ricevimento dell'intera somma, pena l'esclusione da ogni successivo contributo richiesto.

Qualora i soggetti di cui al punto 2, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, nonostante ciò, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

Il nucleo familiare potrà inoltrare un'ulteriore richiesta di contributo solo ed esclusivamente nell'anno solare successivo a quello in cui ha chiesto il contributo, in casi eccezionali ed urgenti, potrà ripresentare istanza solo dopo 6 mesi dal ricevimento di emissione di mandato di pagamento da parte del Comune di Atzara, tale richiesta sarà valutata direttamente dalla Giunta che valuterà, se non ci sono cambiamenti nella situazione precedentemente prospettata, se concedere o meno un ulteriore contributo.

L'intervento economico non potrà avvenire in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza (D. Lgs. 196 del 2003 e ss.mm.ii) l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti dall'Ufficio protocollo dell'Ente, obbligatoriamente in busta chiusa.

Il Servizio sociale, dovrà inoltre:

- 1) aprire per ciascun nucleo familiare richiedente una cartella personalizzata contenente oltre all'istanza di contributo, la documentazione necessaria la quale potrà essere visionata oltre che dalla stessa, dagli Assessori tenuti al rispetto del segreto professionale;
- 2) preparerà, sulla base della tabella 1 e 2 e di quanto ritenuto utile, una graduatoria e/o relazione di intervento in cui si evince la situazione socio familiare e sanitaria, le risorse relazionali della famiglia e della rete amicale, le spese eventuali relative al canone di locazione e/o il mutuo, l'ammontare della somma da erogare e la durata ecc..... e predisporre per ciascun nucleo familiare o persona un intervento personalizzato che prevede l'assunzione di specifici impegni concordati col Servizio Sociale, finalizzati a favorire l'uscita dalla condizione di disagio.

Art. 15: Cause di esclusione e/o sospensione

Sono **esclusi** dall'intervento economico avente carattere ordinario i nuclei familiari:

- a) privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni regionali e dal presente regolamento;

- b) con al loro interno soggetti che siano ritenuti idonei a svolgere attività lavorativa e/o volontaria e che nei dodici mesi precedenti la richiesta abbiano rifiutato la possibilità di essere inseriti nei progetti che prevedano un impegno volontario e/o lavorativo o altre proposte/offerte da parte del Comune di Atzara;
- c) con al loro interno soggetti che risultino beneficiari di coperture assicurative o di qualsiasi altra forma di tutela da parte di altri Enti pubblici (quali CIG, indennità di mobilità, provvidenze a tutela della disoccupazione o altro assimilabile) per tutta la durata della tutela se erogate mensilmente, oppure per un numero di mesi corrispondente al periodo di riconoscimento della tutela se erogate in un'unica soluzione;
- d) con all'interno soggetti che risultino beneficiari di sussidi mensili previsti per categorie particolari e che prevedano la concessione di un contributo mensile (quali sussidi di cui alla L.R. 20/97, L.R. 11/85, o altro assimilabile);
- e) con all'interno un soggetto che benefici dell'intervento economico di cui al Servizio Civico Comunale;
- f) coloro che risultino beneficiari di inserimento in strutture di accoglienza a valenza residenziale con quota a carico dell'Amministrazione;
- g) con al loro interno un componente che abbia prestato attività lavorativa nell'ambito di un cantiere/progetto finanziato con fondi pubblici nei sei mesi precedenti, o che dovrà prestarla nei 6 mesi successivi alla data della riscossione dell'ultimo compenso e/o dalla riscossione della conseguente prestazione a sostegno del reddito;
- h) al cui interno sia presente un componente titolare di impresa e/o libero professionista;
- i) che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti;
- j) che non si rendano disponibili alle verifiche attraverso colloqui e visite domiciliari disposte dal Servizio Sociale Professionale;
- a) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio;
- b) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, per un periodo di mesi 12 (dodici) dall'avvenuta dichiarazione.

Verrà disposta la sospensione dall'intervento per i nuclei familiari che risultino beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito da parte di altri Enti pubblici quali, solo a titolo esemplificativo, assegno al nucleo familiare, assegno di maternità, sussidi una tantum e similari, per un periodo di almeno mesi due.

Art. 16: Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale. Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

Art. 17: Sistema dei controlli

Il Comune provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e dal Regolamento Comunale sui controlli sulle certificazioni I.S.E.E. mediante accesso alle banche dati disponibili e avvalendosi della collaborazione degli Uffici preposti.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 18: Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Art. 19: Utilizzo dei dati personali.

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal Servizio Sociale nell'adempimento delle istruttorie è utilizzato esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento, in conformità con la normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni) e con il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati e accesso agli atti.

Art. 20 – Rivalutazione degli importi dei contributi erogabili.

Gli importi dei contributi previsti dal presente Regolamento verranno adeguati annualmente dalla Giunta comunale, in base all'Indice Istat sul costo della vita con arrotondamento in eccesso o in difetto all'Euro.

Art. 21 – Finanziamento degli interventi.

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio annuale comunale.

Art. 22 – Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

Art. 23 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni previste nei regolamenti Comunali precedenti con esso incompatibili.

Solo per l'anno in corso si specifica che le richieste eventualmente presentate e ancora inevase saranno valutate sulla base del presente regolamento.